SENATO DELLA REPUBBLICA

10° COMMISSIONE (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale) GIOVEDÌ 3 MARZO 1955 (37^a Seduta in sede deliberante) Presidenza del Presidente PEZZINI INDICE Disegni di legge: « Concessione di un contributo straordinario a carico dello Stato di 20 milioni di lire a favore dell'Ente nazionale Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari » (614) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione): Presidente Pag. 492, 494, 496, 497 497 . . . 493, 495, 496, 497 Bitossi 493, 494, 497 Pelizzo, relatore 492, 496 Sabatini, Sottosegretario di Stato per il 494 lavoro e la previdenza sociale « Per la disciplina dei lavori di facchinaggio »

(881) (D'iniziativa dei deputati Magno e Pastore) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE 499, 500, 508

Angelini, relatore . . . 499, 501, 503, 507, 508

. 504, 505, 506, 508

(Seguito della discussione e rinvio):

BITOSSI

De Bosio	502
FIORE 500, 501,	508
Grava	503
Sabatini, Sottosegretario di Stato per il la-	
voro e la previdenza sociale 505, 506,	507
SPALLICCI	502
« Proroga del termine stabilito per i versa-	
menti al Fondo per la indennità agli impiegati e	
per l'adeguamento dei contratti di assicurazione	
e capitalizzazione » (935) (Discussione e ap-	
provazione):	
•	500
PRESIDENTE 497, DE BOSIO	
DE BOSIO	497
Marina	497
Sabatini, Sottosegretario di Stato per il la-	
voro e la previdenza sociale	497
Zane, relatore 497,	509
Proposta d'inchiesta parlamentare: « Inchiesta parlamentare sulle condizioni dei lavoratori in Italia » (Doc. LXXXVI) (D'iniziativa dei deputati Buttè e Calvi) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):	
Presidente, relatore 509,	511
Sabatini, Sottosegretario di Stato per il la-	0
voro e la previdenza sociale	510
La seduta è aperta alle ore 9,40.	
Sono presenti i senatori: Angelilli, Ange	lini
Cesare, Barbareschi, Bitossi, Bolognesi,	
mente, De Bosio, Fiore, Grava, Mariani, I	
rina, Pelizzo, Petti, Pezzini, Saggio, Spalli	
Tono, I Cooke, I cook, I ckelle, Duggeo, Dpalle	cco,

Spasari, Varaldo, Zagami, Zane e Zucca.

dal senatore Boccassi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del

Regolamento, il senatore Mancino è sostituito

37a SEDUTA (3 marzo 1955)

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Sabatini.

ANGELINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Concessione di un contributo straordinario
a carico dello Stato di venti milioni di lire a
favore dell'Ente nazionale Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari » (614) (Approvato dalla
Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di'un contributo straordinario a carico dello Stato di 20 milioni di lire a favore dell'Ente nazionale casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari », già approvato dalla Camera dei deputati.

PELIZZO, relatore. Onorevoli colleghi, l'Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari, riconosciuto giuridicamente con regio decreto 19 novembre 1936, n. 2122 e sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro, si propone principalmente l'assistenza tecnica alle aziende associate.

Le Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari (questi ultimi si identificano colle Casse comunali di credito agrario ed altre piccole aziende cooperative di credito variamente denominate) sono organismi di credito, costituiti sotto forma di cooperativa a responsabilità illimitata, che funzionano in località lontane da grandi centri, dove generalmente non esistono altri istituti bancari. Tendono alla raccolta dei risparmi (che altrimenti spesso rimarrebbero inutilizzati) ed alla erogazione degli stessi — attraverso modeste operazioni di credito — a piccoli agricoltori ed artigiani del luogo, che vi ricorrono per sovvenzioni modeste e di breve durata.

Esercitano in tal modo, oltre una utile funzione economica, anche una benefica attività sociale.

Secondo i dati raccolti, le Casse rurali in Italia attualmente sono 800 ed i depositi ammontano ad oltre 20 miliardi. Sono in continuo aumento, rispetto al periodo di dominazione fascista, durante il quale hanno subìto una dolorosa falcidia, ma sono ancora lontane dal numero di 3.500 esistenti nell'anno 1921. Tuttavia si profilano chiari segni di una consolante ripresa. Attualmente altre 35 domande per nuove istituzioni si trovano avanti al Comitato interministeriale per il credito, purtroppo da vari mesi, in attesa di essere esaminate.

Si tratta peraltro di aziende di credito che hanno una organizzazione pressocchè elementare: il più delle volte sprovviste di una attrezzatura tecnica e con personale insufficientemente preparato per la compilazione dei bilanci, per l'assistenza di carattere fiscale e legale.

Gli inconvenienti verificati in passato in talune di queste aziende, a causa della scarsa capacità tecnico-amministrativa, giustificano appieno l'esistenza di un Ente che, in collaborazione con l'opera di vigilanza esercitata dalla Banca d'Italia, offra le sue prestazioni di assistenza tecnica in maniera concreta e continuativa.

L'Ente a ciò preposto è quello di cui ci occupiamo, il quale ha sede e direzione generale in Roma, con uffici di zona in varie Regioni e Provincie d'Italia.

L'Ente vive dei contributi versati dalle Casse associate (pari a lire 0,50 per ogni mille lire di deposito) e delle erogazioni effettuate dagli istituti bancari, ai quali le Casse rurali fanno affluire le eccedenze liquide.

Ma tali mezzi sono ancora insufficienti per la vita e l'attività dell'Ente rispetto alla vastità dei compiti ai quali deve attendere.

Il disegno di legge prevede la concessione di un contributo straordinario di lire 20 milioni allo scopo di dare una più efficiente funzionalità all'Ente in parola.

Con l'erogazione di tale somma sostanzialmente lo Stato interviene in un'opera utile a tutela di una rilevante massa di piccoli risparmiatori e soci di istituzioni cooperativistiche che nel settore del credito, particolarmente minuto, contenendo in modesta misura le spese di esercizio, compiono una funzione capillare di notevole importanza sociale nella vita del nostro Paese.

37^a SEDUTA (3 marzo 1955)

La 5^a Commissione del Senato, nell'esprimere il suo parere alla data 20 luglio 1954, rilevava che, essendo venuta a scadere col 30 giugno 1954 l'efficacia della legge 13 marzo 1953, n. 151 che consentiva l'utilizzo delle disponibilità finanziarie accertate in esercizi precedenti, non poteva ritenersi valida la copertura indicata nell'articolo 2, in quanto si riferisce ad esercizio finanziario ormai chiuso. Il disegno di legge — a parere della 5^a Commissione — non poteva essere approvato fino a quando detta copertura non venisse regolarizzata con provvedimento speciale.

Successivamente per iniziativa del Ministro del tesoro di concerto col Ministro del bilancio veniva presentato alla Camera (e poi trasmesso al Senato) il disegno di legge n. 1096 contenente norme per l'utilizzo delle disponibilità di esercizi scaduti, destinate a finanziamenti di oneri derivanti da provvedimenti di carattere particolare.

Tale disegno di legge venne approvato dai due rami del Parlamento rispettivamente in data 18 novembre 1954 e 17 febbraio 1955.

Per effetto di tale legge che consente l'utilizzo delle disponibilità di esercizi scaduti, viene ad essere rimosso l'ostacolo, rilevato dalla 5^a Commissione, all'approvazione del disegno di legge in esame. Ne raccomando pertanto l'accoglimento.

BOLOGNESI. Io vorrei ricordare alla Commissione che quando questo disegno di legge fu discusso nella seduta del 23 marzo 1953, cioè nella legislatura precedente, alla Commissione del lavoro dell'altro ramo del Parlamento, l'onorevole Grazia presentò un ordine del giorno che fu approvato all'unanimità. Io mi permetto di leggervi il testo di quell'ordine del giorno: «La Commissione del lavoro e della previdenza sociale, esaminando il disegno di legge n. 3242 "Concessione di un contributo straordinario a carico dello Stato di venti milioni di lire a favore dell'Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari"; rileva che l'azione di assistenza cui il progetto di legge si richiama, pur tenendo conto delle Casse rurali, trascura completamente le organizzazioni nazionali della cooperazione; ritiene che, in considerazione della esigenza espressa dal movimento cooperativo agricolo, di lavoro e di produzione delle zone più depresse del nostro Paese, l'assistenza da parte degli organismi nazionali di rappresentanza debba essere indirizzata a creare tecnici ed amministratori per il movimento che va sviluppandosi nelle zone più depresse, e pertanto invita il Governo a disporre un congruo stanziamento a favore dei due organismi nazionali (Lega nazionale delle cooperative e Confederazione cooperativa italiana) affinchè gli stessi possano svolgere concretamente la propria azione assistenziale ».

Inoltre, in sede di approvazione del disegno di legge, da parte del Governo fu assunto l'impegno preciso di dare uno stanziamento congruo sia alla Lega delle cooperative che alla Confederazione cooperativa italiana.

Ora, noi non avremmo nulla in contrario ad approvare il disegno di legge che stiamo discutendo, purchè il Governo rinnovi anche in questa sede l'impegno che ha già preso precedentemente, cioè di provvedere a fornire di mezzi adeguati anche i due altri organismi che svolgono la stessa funzione delle Casse rurali, avendo anzi una estensione ancora maggiore di queste.

Chiediamo pertanto al Governo una assicurazione in questo senso, altrimenti il nostro voto necessariamente dovrebbe essere diverso da quello che è stato in sede di Commissione alla Camera dei deputati.

VARALDO. Veramente non so fino a che punto vi sia analogia fra il tema trattato dal disegno di legge e quello trattato dall'ordine del giorno di cui ha dato lettura il collega Bolognesi.

BITOSSI. Dovremmo andare a vedere cosa sono queste Casse rurali, e se lo facessimo con ogni probabilità si verrebbe a constatare che questi 20 milioni vengono dati esclusivamente ad un determinato organismo per dei fini ben precisati.

Cerchiamo, quindi, di non complicare le cose, ed estendiamo lo stesso trattamento ad altri organismi che esercitano la stessa funzione delle Casse rurali. Quando noi parliamo di cooperative, non intendiamo parlare di cooperative di un determinato colore politico, ma di tutte le cooperative esistenti nel nostro Paese; men-

371 SEDUTA (3 marzo 1955)

tre queste Casse rurali hanno un solo colore.

Ritengo, pertanto, che la nostra proposta sia più equanime e larga di quella vostra che ei invita ad approvare il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Domando al senatore Bolognesi se intende formalmente ripresentare in questa sede l'ordine del giorno di cui ha dato lettura, a suo tempo approvato dalla Camera dei deputati.

BOLOGNESI. Dipende dalle dichiarazioni del Governo.

SABATINI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. L'onorevole Bolognesi che ha sollevato questo problema sa che alla Camera è deposta agli atti l'approvazione di quell'ordine del giorno. Io oggi però non sarei in grado di prendere una determinata posizione e di fare delle dichiarazioni; nè sospettavo che si sollevasse in questa sede un problema di tale natura. Qui si tratta di determinare un certo indirizzo di applicazione per cui si dovrebbero sostenere altri oneri che non sono neppure contemplati nel disegno di legge in esame.

Pertanto mi rimetto alla Commissione.

BOLOGNESI. Non riesco a capire perchè il Governo oggi abbia cambiato parere.

PRESIDENTE. Non è che abbia cambiato parere; l'onorevole Sottosegretario dice di trovarsi di fronte ad una richiesta imprevista, per cui non si sente di prendere un impegno preciso al riguardo. D'altra parte, se effettivamente questo ordine del giorno ha trovato la sua approvazione all'altro ramo del Parlamento, per cui un impegno da parte del Governo è stato preso, vuol dire che questo impegno non c'è bisogno che venga ripetuto anche in questa sede.

BOLOGNESI. Vorrei far presente ai colleghi che, quando questo disegno di legge fu approvato, il Presidente della Commissione del lavoro dell'altro ramo del Parlamento ebbe a fare la seguente dichiarazione:

« Come i colleghi ricorderanno, nella prima riunione in sede legislativa della nostra Commissione, sospendemmo la discussione di questo disegno di legge in quanto, avendo quasi all'unanimità accettato il criterio di concedere identici contributi ai due organismi cooperativi, cioè alla Confederazione delle cooperative ed alla Lega delle cooperative, si dovette, a norma del Regolamento, richiedere il parere della 5^a Commissione di finanze e tesoro. Tale Commissione fu contraria, anche per una ragione tecnica, in quanto si fa fronte all'onere con una variazione di bilancio che si riferisce all'esercizio finanziario 1952-53. Si è allora deciso, anche d'accordo con i presidenti delle due Associazioni, di presentare un apposito disegno di legge per provvedere alla erogazione di questo contributo ai due organismi cooperativistici, ponendo il relativo onere a carico del bilancio 1953-54 ».

Il Presidente della Commissione del lavoro della Camera, in relazione a quanto deciso dalla Commissione nella seduta del 25 giugno 1954, presenterà in questi giorni, a nome di tutta la Commissione, un disegno di legge inteso ad ottenere la erogazione da parte dello Stato di un contributo di 20 milioni di lire a favore di ciascuna delle due Associazioni nazionali di rappresentanza, di assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577; la Lega nazionale delle cooperative e la Confederazione italiana.

Per rendere più agevole e sollecita l'approcazione di questo disegno di legge, sarebbe bene che la Commissione del lavoro del Senato, in occasione dell'approvazione di questo disegno di legge, che prevede la erogazione di un contributo di 20 milioni a favore dell'Ente nazionale casse rurali, si esprimesse favorevolmente per la concessione di un uguale contributo alle predette Associazioni, votando in proposito un ordine del giorno.

GRAVA. Vorrei soltanto precisare che questo non è il primo disegno di legge in materia che viene sottoposto alla nostra approvazione. Ce ne fu un altro per lo stesso identico scopo, del quale fui relatore io, che fu approvato

37^a SEDUTA (3 marzo 1955)

anche dalla Camera dei deputati senza alcun ordine del giorno.

Per il momento non credo di poter entrare nel merito della questione; vorrei sottolineare, però, che il disegno di legge in esame non riguarda esclusivamente le Casse rurali, in quanto di esso beneficiano anche molti altri enti che svolgono una analoga attività.

MARINA. Io non riesco a comprendere come possano rientrare nelle disposizioni di questo disegno di legge altri enti diversi dalle Casse rurali, poichè questo disegno di legge praticamente dovrebbe servire a sanare, con un versamento una volta tanto, una specie di bilancio passivo dell'Ente che chiede questo contributo. Ora, se altri enti di questa natura non hanno bisogno di danaro, per quale motivo chiedono dei fondi? Questo è il punto interrogativo che ci dobbiamo porre. A me pare che, trattandosi di assistenza e consulenza, gli stessi interessati dovrebbero muoversi coi loro mezzi, pagando il relativo importo a chi può dare loro questa assistenza e questa consulenza.

Non vedo, pertanto, alcun nesso logico fra l'ordine del giorno richiamato dal senatore Bolognesi e il disegno di legge in esame, anche e soprattutto perchè le casse dello Stato, a mio avviso, non possono mantenere determinati enti di cui non si conosce nemmeno con precisione l'attività.

Svolge questo ente veramente l'ufficio che gli è proprio, oppure è uno di quegli infiniti enti che ci sono oggi in Italia e che praticamente non concludono nulla? La cifra di 20 milioni, per la verità, è irrisoria: ecco perchè a me pare che questo Ente nazionale delle Casse rurali o è inutile, oppure non svolge bene la sua attività, in quanto con 20 milioni non si possono mantenere degli enti di una certa serietà.

BITOSSI. Per tranquillizzare i colleghi, vorrei spiegare quale analogia ci può essere tra la concessione del contributo straordinario a carico dello Stato per l'Ente nazionale Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari, e la richiesta di un analogo contributo alle cooperative.

A che cosa servono, in pratica, questi 20

milioni che si vogliono dare alle Casse rurali? Per cercare di fare un assistenza adeguata, onde impedire che queste Casse, quando si trovino in condizioni di dover avere del credito, debbano ricorrere forzatamente ad una banca, con un tasso di interesse di cui tutti conosciamo la notevole entità, e affinchè, quando abbiano bisogno di una assistenza particolare (amministrativa, tecnica, economica), questo Ente possa aiutare efficacemente le Casse rurali che altro non sono che delle cooperative rurali.

Ora, se si concede un contributo a questo organismo per lo svolgimento della sua attività nel campo dell'assistenza e della cooperazione agraria e rurale, perchè — si domanda — non si dovrebbe dare uguale contributo tanto alla Lega delle cooperative, quanto alla Confederazione cooperativa italiana, le quali compiono la stessa benemerita funzione?

Che da un punto di vista strettamente economico la Commissione finanze e tesoro non intenda dare il parere favorevole, può anche essere una cosa logica, perchè bisogna trovare la copertura di ogni maggiore onere; ma che il Parlamento, ed in questo caso la 10^a Commissione, esprima un voto affinchè il Governo prenda in esame questo problema e trovi la copertura necessaria, mi sembra che non sia qualcosa di tanto straordinario e pericoloso. Alla Camera fu accettato anche dal Governo l'ordine del giorno richiamato dal collega Bolognesi, il quale per di più non impegna ın modo categorico il Potere esecutivo. Infatti, come conclude questo ordine del giorno? « ... invita il Governo a disporre un congruo stanziamento in favore dei due organismi nazionalı (Lega nazionale delle cooperative e Confederazione cooperativa italiana) affinchè gli stessi possano svolgere concretamente la propria azione assistenziale ».

Per questo penso che la discussione è stata portata su di un terreno alquanto scabroso, ciò che doveva essere invece evitato, tanto più, ripeto, che non si chiede un gran che al Governo: lo si invita soltanto a prendere in esame un determinato problema; e noi sappiamo per esperienza che gli inviti a volte vengono accolti e a volte vengono lasciati cadere nel nulla, senza apportare alcun beneficio concreto.

37^a SEDUTA (3 marzo 1955)

PELIZZO, relatore. Vorrei semplicemente osservare che qui ci troviamo di fronte ad un provvedimento legislativo in atto, mentre quello richiamato dal collega Bolognesi è soltanto un voto. D'altra parte, se l'approvazione del disegno di legge in esame dovesse essere subordinata alla presentazione di un altro provvedimento legislativo tendente ad accordare analogo trattamento ad altri enti, risulterebbe sensibilmente ritardata, con notevole danno per quelle che sono le esigenze di questo Ente nazionale delle Casse rurali che effettivamente sia svolgendo un'opera benefica, veramente capillare, specialmente in luoghi dove si sente il bisogno di questo credito minuto a categoria di modesti agricoltori ed artigiani.

Da un accertamento che ho voluto compiere, risulta che queste Casse rurali sono distribuite in tutta Italia, ma in prevalenza nel settentrione, con uffici di zona regionali e provinciali. Ho avuto anche occasione di parlare con i rappresentanti di questi uffici locali periferici, i quali mi hanno prospettato la necessità assoluta di avere una assistenza legale, tecnica ed amministrativa, perchè il più delle volte sono sprovvisti, sia di personale tecnico, sia di una adeguata attrezzatura.

Vorrei aggiungere che in effetti si tratta di Casse rurali che non hanno una fisionomia politica: distribuiscono e ricevono danaro a piccoli proprietari, a modesti artigiani, senza fare questioni di carattere politico, di partito. Ciò che soprattutto va ascritto a merito di queste benefiche Casse rurali, è lo scopo di combattere l'usura che purtroppo viene ancora esercitata a danno di questi piccoli proprietari da parte di persone danarose del paese, le quali pretendono degli interessi molto elevati, trattandosi di anticipazioni a breve scadenza. Le Casse rurali, invece, intervengono nella concessione dei prestiu con un tasso modestissimo, al di sotto del 5 per cento, senza contare che in pratica quasi sempre la restituzione del prestito coincide con la vendita dei prodotti agricoli.

Pertanto, data la benefica attività che le Casse rurali svolgono particolarmente nei nostri piccoli centri di montagna, penso che non si dovrebbe ritardare l'approvazione del disegno di legge in esame in vista del voto che viene espresso affinchè analogo trattamento sia riservato ad altri enti cooperativistici.

PRESIDENTE. Siccome mi sembra che neppure il senatore Bolognesi intenda subordinare l'approvazione di questo disegno di legge all'accoglimento del suo ordine del giorno, dichiaro chiusa senz'altro la discussione generale, passando all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

E autorizzata la concessione a favore dell'Ente nazionale Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari, di un contributo straordinario di lire 20.000.000 per lo svolgimento della sua attività nel campo dell'assistenza e della cooperazione rurale agraria.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere di lire 20.000.000 di cui al precedente articolo 1 si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate reperite con il primo provvedimento legislativo di variazione al bilancio dell'esercizio 1952-53.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

(È approvato).

BITOSSI. La presentazione dell'ordine del giorno, come è stato anche rilevato dal collega Bolognesi, non voleva suonare opposizione alla concessione di questi 20 milioni all'Ente nazionale Casse rurali, in quanto anche noi riconosciamo in pieno la funzione egregia che questo Ente compie per cercare di eliminare, come giustamente diceva l'onorevole relatore, una quantità di interessi che verrebbero a circolare intorno a queste Casse rurali, allo scopo di jugularle e di impedirne il regolare funzionamento.

La presentazione dell'ordine del giorno — che mi auguro i colleghi vorranno prendere in considerazione — aveva solo l'obiettivo, nel momento in cui si concedeva un contributo da parte dello Stato ad un organismo cooperativo per alleviarne le difficoltà finanziarie, di sottolineare la necessità, oltre che l'opportunità, di concedere analogo contributo ad altri enti che svolgono un'attività pressocchè identica nel campo sociale della cooperazione.

37ª SEDUTA (3 marzo 1955)

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli presentatori dell'ordine del giorno a formularlo nella sua stesura definitiva.

GRAVA. Adesso si sta rivedendo completamente tutta la legislazione della cooperazione. Io faccio parte di queste Commissioni per le cooperative ed ho insistito perchè a queste venga concesso un sussidio sotto una forma o un'altra e perchè le spese d'ispezione non vengano sostenute dalle cooperative stesse ma dall'Ente centrale; e tutti sono stati d'accordo. Ritengo pertanto che con qualche opportuna modifica l'ordine del giorno possa essere accettato.

ANGELINI. In sostanza, la legge attualmente in vigore sulla cooperazione prescrive che, se le cooperative sono associate ad un Ente — gli enti sono due: Lega e Confederazione — l'Ente ha per mandato legislativo il compito di eseguire determinati accertamenti ed ispczioni, mentre per quelle cooperative che non fanno parte di questi enti tale compito viene demandato al Ministero. È il Ministero che provvede alle determinate ispezioni. Pertanto mi sembra che le modifiche da apportarsi dovrebbero riguardare più che altro eventuali concessioni di sussidi per le opere demandate agli Organi centrali di queste associazioni cooperative.

BITOSSI. Propongo che le parole: « a disporre » siano sostituite dalle altre: « a esaminare la possibilità di disporre ».

GRAVA. In luogo delle parole: « pur tenendo conto delle Casse rurali, trascura completamente le organizzazioni nazionali della cooperazione », si potrebbero usare le altre: « è riferita soltanto a quella che viene esercitata nei confronti delle Casse rurali, e non a quella prestata dalle organizzazioni nazionali della cooperazione ».

BOLOGNESI. Sono d'accordo su tali modifiche.

PRESIDENTE. Il testo dell'ordine del giorno sarebbe allora così concordato:

« La 10^a Commissione, lavoro, emigrazione e previdenza sociale, del Senato, mentre approva il disegno di legge n. 614: "Concessione di un contributo straordinario a carico dello Stato di 20 milioni di lire a favore dell'Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari";

rileva che l'azione di assistenza cui il disegno di legge si richiama, è riferita soltanto a quella che viene esercitata nei confronti delle Casse rurali e non a quella prestata dalle organizzazioni nazionali della cooperazione;

ritiene che, in considerazione della esigenza espressa dal movimento cooperativo agricolo, di lavoro e di produzione delle zone più depresse del nostro Paese, l'assistenza da parte degli organismi nazionali debba essere indirizzata a creare tecnici ed amministratori per il movimento che va sviluppandosi nelle zone più depresse, e pertanto

invita il Governo a prendere in esame la possibilità di disporre un congruo stanziamento in favore dei due organismi nazionali (Lega nazionale delle cooperative e Confederazione cooperativa italiana) affinchè gli stessi possano svolgere concretamente la propria azione assistenziale ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: « Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per la indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione » (935).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione ».

ZANE, relatore. Devo anzitutto osservare che il disegno di legge deferito al nostro esame concerne non già una proroga, bensì una

37ª SEDUTA (3 marzo 1955)

riapertura dei termini per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati, termine che la precedente legge 27 dicembre 1953, n. 961, fissava al 31 ottobre 1954. Pertanto, a rigore, non essendo intervenuta in tempo utile una nuova proroga, si tratta di ripristinare l'obbligo del versamento, da parte dei datori di lavoro, stabilito dal regio decretolegge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251. Senonchè, in questo frattempo, il Ministro del lavoro ha presentato un nuovo schema di disegno di legge che sarà presto deferito all'esame dell'altro ramo del Parlamento; ma in attesa che venga approvato il nuovo schema di disegno di legge che regola tutta questa materia è necessario accordare questa riapertura dei termini che l'articolo 1 del disegno di legge fissa fino al 30 giugno 1955.

Abbiamo davanti a noi tre-quattro mesi di tempo per esaminare il nuovo provvedimento legislativo che elabora tutta la materia, che formerà indubbiamente oggetto di lunga discussione e che sicuramente i due rami del Parlamento non saranno in condizione di approvare per il 30 giugno 1955. Invitando la Commissione ad approvare il presente disegno di legge vorrei proporre la modifica del titolo. Anzichè di « proroga » si dovrebbe parlare di « riapertura dei termini » da fissarsi, anzichè al 30 giugno 1955, alla fine del corrente anno per consentire effettivamente l'approvazione in tempo utile delle disposizioni del nuovo schema di disegno di legge.

SABATINI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Come è precisato nella relazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha provveduto ad elaborare un nuovo schema di disegno di legge per la riforma del Fondo di indennità per gli impiegati. Questo provvedimento è stato approvato dal Consiglio dei ministri e sta per essere presentato al Parlamento. Per quanto riguarda la questione dei termini, mi rimetto alla Commissione, facendo presente che se entro il termine che stabiliremo per questo disegno di legge non approveremo il nuovo schema governativo, dovremo ricorrere ad una ulteriore proroga; ciò che si potrebbe evitare estendendo questa proroga fino all'entrata in vigore della legge che regolerà la materia.

DE BOSIO. È opportuno modificare il titolo del disegno di legge, ma non sostituendo al termine « proroga » la parola « riapertura » bensì la frase « concessione di un nuovo termine » ecc.

Le preoccupazioni del relatore ed anche del Governo, per la brevità del termine previsto per il versamento dei contributi, sono fondate; però anche la proposta scadenza del 31 dicembre 1955 mi sembra breve. D'altro canto, non si può aderire al punto di vista del Governo di fissare un termine in relazione all'entrata in vigore di una legge da emanarsi in futuro. Ritengo che si debba fissare senz'altro un termine più lungo, ad esempio il 30 giugno 1956. Pertanto l'articolo 1 dovrebbe essere così formulato: «È concesso un nuovo termine fino al 30 giugno 1956 ecc. ecc. ».

PRESIDENTE. Si potrebbe fissare il termine di un anno dall'entrata in vigore della legge.

GRAVA. Sono favorevole alla proposta della proroga del termine nella speranza che sia l'ultima. Sono d'accordo sul fatto di concedere una proroga anche fino al 1960, purchè non ci si ripresenti un nuovo disegno di legge per una nuova proroga.

ZANE, relatore. Vedo che la Commissione in complesso ha accettato le proposte di modifica, ma vorrei pregare l'onorevole Presidente di sospendere brevemente la discussione di questo disegno di legge per aver modo di formulare, secondo le modifiche proposte, l'articolo 1 del disegno di legge.

MARINA. Ma probabilmente sarà necessario fare un nuovo articolo; non si può parlare di riapertura dei termini, perchè la riapertura obbligherebbe a fare il versamento per legge. Bisogna mettere in chiaro il fatto della sospensione.

PRESIDENTE. Conformemente al desiderio manifestato dal relatore, sospendo per breve tempo la discussione di questo disegno di legge.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

37⁴ SEDUTA (3 marzo 1955)

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Magno e Pastore: « Per la disciplina dei lavori di facchinaggio » (881) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Magno e Pastore: « Per la disciplina dei lavori di facchinaggio », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore di riassumere brevemente i termini della discussione svoltasi nella precedente seduta.

ANGELINI, relatore. Nella seduta precedente ho avuto modo di riferire su questo disegno di legge esaminandolo articolo per articolo. Proposi, fra l'altro, un emendamento aggiuntivo al comma d) dell'articolo 6 che assegna alla Commissione provinciale i seguenti compiti: determinare tariffe, orari, norme e regolamenti relativamente ai lavori di facchinaggio di competenza dei facchini liberi esercenti, ecc., perchè, riferendomi alla legge comunale e provinciale, la quale demandava alle Giunte queste determinazioni, ritenevo opportuno che fosse sontito il parere delle Amministrazioni comunali. Però in questi giorni ho ricevuto diverse Commissioni di facchini, presentatisi qui al Senato per esporre i loro pensieri e i loro desideri in merito a questa legge, e attraverso le discussioni che ho avuto con queste Commissioni mi sono persuaso della necessità di ritirare l'emendamento che avevo precedentemente proposto e di affidare la disciplina dei lavori di facchinaggio alle Commissioni provinciale e centrale previste dal disegno di legge.

Vorrei proporre un emendamento all'ultimo comma dell'articolo 1, che, invece, modificherei in questo senso: « Sono, inoltre, esclusi i lavori di facchinaggio eseguiti dagli imprenditori personalmente o a mezzo dei propri dipendenti con rapporto di lavoro a carattere stabile e continuativo nonchè quelli eseguiti per esigenze di carattere domestico e familiare ».

Mi consiglia la presentazione di questo emendamento la necessità di lasciare, per esempio, ai contadini che si recano ai mercati con i loro prodotti la possibilità di scaricare la propria merce senza valersi dell'opera dei facchini.

La condizione che i dipendenti debbano avere con l'imprenditore rapporto di lavoro a carattere stabile e continuativo potrà eliminare un grave inconveniente che spesso si verifica, ad esempio, nei grandi complessi, consorzi, ecc., che spesso si avvalgono dell'opera di facchini raccogliticci, togliendo in questo modo il lavoro agli appartenenti alle cooperative, che la legge naturalmente vuol favorire. L'emendamento da me proposto non impedisce che gli imprenditori possano valersi dell'opera di facchini non autorizzati purchè abbiano assunto regolarmente un impegno personale a carattere stabile e continuativo.

Per quanto riguarda gli articoli 5 e 6, nei rispettivi ultimi commi è stabilito che la Commissione centrale può essere convocata su richiesta di almeno tre dei suoi componenti e la Commissione provinciale su richiesta di almeno due dei suoi componenti. Vorrei osservare che, per prassi, per consuetudine, in qualsiasi organismo tali richieste, di solito, sono fatte per lo meno da un terzo dei componenti.

Vi e una recentissima legge della Regione siciliana, del 27 dicembre 1954, n. 51, che regola l'opera dei facchini organizzati in carovane o in cooperative o nelle ferrovie, nei porti, ecc. Detta legge è, più o meno, conforme nella sostanza alla legge che è al nostro esame. Ma per ciò che riguarda la convocazione della Commissione provinciale istituita, come in questo disegno di legge, presso ogni Ufficio provinciale del lavoro e composta esclusivamente di otto membri, mentre la nostra è composta di sedici. la domanda di convocazione deve essere fatta su richiesta motivata. La legge che noi stiamo esaminando invece non specifica il fatto della motivazione, mentre, a mio parere, è quanto mai opportuno che la domanda di convocazione sia motivata.

La suddetta legge della Regione siciliana fissa per la convocazione della Commissione la condizione che la domanda di convocazione sia fatta almeno da tre componenti — tre su otto — e con richiesta motivata. Ora io non propongo nemmeno che a fare la richiesta motivata sia un terzo dei componenti, e cioè sei; io propongo un emendamento che sia per la con-

37ª SEDUTA (3 marzo 1955)

vocazione della Commissione nazionale sia per la convocazione delle Commissioni provinciali si esiga la richiesta motivata di almeno cinque, componenti. Questo è l'emendamento che propongo agli articoli 5 e 6 anche per evitare che siano soltanto i rappresentanti di un determinato ente a chiedere la convocazione.

Con la presentazione di questo emendamento che io ritengo giustificato anche per non creare una legge che si differenzi da un'altra già in vigore nella Regione siciliana, io concludo i miei rilievi.

PRESIDENTE. Prima di aprire la discussione generale, vorrei dar lettura alla Commissione di una lettera indirizzatami dalla Unione italiana delle Camere di commercio, industria ed agricoltura. In questa lettera si legge quanto segue: « Le Camere sono infatti interessate al problema sia come unitaria espressione della economia provinciale, sia per la tenuta del registro delle ditte al quale sono iscritte anche le cooperative e carovane costituite (con prevalente carattere d'impresa, sia infine quali organi ufficiali di rilevazione degli usi e consuetudini.

« Viene però fatto di rilevare che la rappresentanza camerale manca nella Commissione centrale di cui all'articolo 2 del provvedimento in oggetto.

« Pertanto, si ha l'onore di richiedere a codesta onorevole Presidenza di sottoporre alla Commissione la opportunità di integrare la composizione della Commissione centrale citata con l'inserimento di un rappresentante di questa Unione, quale espressione nazionale giuridicamente riconosciuta delle Camere di commercio, industria ed agricoltura. Le ragioni che giustificano la richiesta sono evidentemente quelle stesse — sopra indicate — che stanno a base della inclusione delle Camere nelle Commissioni provinciali di cui all'articolo 3 ».

Vorrei anche far presente che, se eventualmente ci sarà qualche modifica al testo, almeno da un punto di vista di forma legislativa, bisognerà modificare il testo dell'ultimo comma dell'articolo 6 nel senso di escludere i termini esplicativi del carattere della Commissione provinciale contenuti nelle prime due righe di detto comma in quanto sono superflui, poichè lo stesso articolo 6 inizia con la frase « La Commissione provinciale ha i seguenti compiti ».

FIORE. Il problema è vecchio ed è venuto a maturazione in questi ultimi anni pur risalendo a fin dopo la Liberazione. Questo è stato rilevato anche dal Ministero dell'interno in quanto, come voi sapete, per l'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza era il Questore che doveva rilasciare le licenze: ora il Ministero dell'interno con circolare del 22 settembre 1947 scriveva fra l'altro: «Risulta al Ministero che in talune piazze l'attività di facchinaggio viene esercitata anche da persone non munite di certificato di iscrizione. di cui all'articolo 121 del testo unico. Per ovviare agli inconvenienti lamentati, è necessario che gli organi di Polizia curino l'osservanza delle citate disposizioni di legge, non senza tener conto, nel provvedere alla iscrizione prescritta dal citato articolo 121, delle effettive esigenze locali che potranno essere meglio valutate previ alcuni contatti con gli esponenti delle categorie professionali ».

Allora eravamo nel 1947 e si può dire che esisteva una situazione speciale. Ma il 23 agosto 1949 lo stesso Ministero dell'interno inviò una circolare in cui si legge che « prima di rilasciare il certificato di iscrizione di cui all'articolo 121, gli organi di Polizia consultino gli organismi interessati al fine di raccogliere dati che permettano il migliore impiego della mano d'opera disponibile e sia esercitata la vigilanza affinchè il mestiere di facchino venga esercitato da coloro che possiedono il certificato di iscrizione ».

Al Ministero dell'interno si aggiunge il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con due circolari, l'una del 1° luglio 1952 e l'altra dell'8 febbraio 1953, inviate agli Ispettorati del lavoro affinchè esercitino la sorveglianza e interpongano i loro buoni uffici per le intese con le organizzazioni sindacali.

Quindi il problema è in essere già da parecchi anni; si trattava di regolamentare la materia e io sono contento che ciò sia avvenuto e cioè che la Regione siciliana abbia intanto approvato, dopo molte discussioni, la sua legge in argomento del 27 dicembre 1954, n. 51. Tale legge però è stata impugnata dal Com-

37a SEDUTA (3 marzo 1955)

missario governativo sia per la parte formale che per quella sostanziale nel senso che il Commissario ha sostenuto che la Regione siciliana non aveva potestà normativa per emanare una legge del genere. L'Alta Corte siciliana, adita dal Commissario del Governo, con suo deliberato ha accolto le deduzioni della Regione e in data 14 dicembre e 21 dicembre 1954, in due sedute, ha deciso di accettare la tesi del Governo regionale. Quindi il 27 dicembre dello stesso anno tale deliberato fu pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Io mi rendo conto che è nostro diritto modificare il testo di un disegno di legge pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento, ma nella nostra prassi si è sempre tenuto conto della circostanza se una determinata legge, per una qualunque necessità, dovesse essere emanata con una certa rapidità. Quindi ora io mi domando se vale la pena di introdurre emendamenti che in sostanza non modificano il testo della legge, e che in pratica portano un ritardo di tre o quattro mesi alla sua emanazione. Gli emendamenti proposti dall'onorevole relatore sono più di forma che di sostanza; ora nessuna legge è perfetta ed io credo che non valga la pena di perdere ancora del tempo per introdurre quegli emendamenti. Il Governo, nell'altro ramo del Parlamento, ha presentato degli emendamenti che sono stati accettati. Lo stesso emendamento presentato dall'onorevole relatore, come risulta dal resoconto stenografico della riunione della Commissione della Camera, fu presentato dal Sottosegretario onorevole Pugliese a nome del Governo; ma l'emendamento sostanziale è quello che si dovrebbe riferire all'articolo 1 e che, a giudizio del relatore, modificherebbe il secondo comma di detto articolo, opinione che io non condivido affatto.

Per la mia attività pratica, ho avuto modo di lavorare nei porti e nelle agenzie marittime, un po' dappertutto, e ricordo che una delle questioni che sorgevano era, per esempio, questa: se nell'ambito del porto la Compagnia portuale o le carovane già riconosciute dovessero caricare e scaricare anche dal carro sulla banchina o viceversa, poichè dalla banchina allo stivaggio e viceversa il lavoro spetta di diritto

alla compagnia portuale. Infatti il commerciante che spediva o che riceveva della merce per mezzo del vapore, avendone la possibilità, si serviva per il trasporto della merce dalla banchina al carro o viceversa, di facchini propri. D'altra parte la legge consentiva e consente al commerciante di servirsi per tale opera di uomini che siano in rapporti di dipendenza stabile con lui. Ora, a me sembra che introducendo l'emendamento proposto dal relatore a questo articolo, non facciamo altro che aggiungere una norma pleonastica in quanto essa è già contenuta nelle leggi speciali.

ANGELINI, relatore. Ma la legge non riguarda il lavoro di queste carovane nei porti, lavoro che è già escluso; si tratta del lavoro fatto al di fuori dei porti, delle ferrovie, dei mercati all'ingrosso ecc.

FIORE. Ma allora dove si fa questo lavoro? La preoccupazione del commerciante quale è? Io commerciante ho nel magazzino a rapporto fisso di lavoro due o tre facchini che mi servono per l'attività normale; quando debbo andare al porto o alla ferrovia a caricare o a scaricare dal mio autocarro la merce, io mi servo di questi facchini: questo è già previsto e permesso dalle norme speciali. La sola condizione fatta da tali norme è che il rapporto di lavoro sia stabile per impedire che il commerciante o l'imprenditore si serva di disoccupati che offrano la loro opera a qualunque prezzo, danneggiando così i lavoratori delle carovane.

Per quanto riguarda l'altro emendamento con cui si propone di elevare a cinque il minimo previsto per la richiesta di convocazione delle Commissioni, io mi permetto di leggere il resoconto stenografico in cui risulta che la proposta di elevare il minimo anzidetto è già stata fatta dall'onorevole Venegoni, il quale disse: « Ritengo che per le convenzioni della Commissione sia sufficiente la richiesta di tre ». Il Sottosegretario onorevole Pugliese rispose di accettare questa richiesta. In base alla accettazione del Governo quella che non era nemmeno una proposta formale di emendamento, poichè l'onorevole Venegoni aveva detto « ritengo che . . . », diventa una norma di legge; ed ora si vorrebbe introdurre un altro

37a SEDUTA (3 marzo 1955)

emendamento per accentuare tale norma, determinando il rinvio alla Camera del disegno di legge.

È evidente poi che la richiesta deve essere motivata, poichè non può esistere richiesta che non sia motivata! Mi sembra che quando in un consesso qualsiasi si stabilisce che un numero minimo di componenti del consesso stesso può chiedere la convocazione di esso, è evidente che, quando tale richiesta si attua, essa è motivata: d'altra parte una motivazione per la richiesta si trova sempre, e poichè, raggiunto il numero legale per fare la richiesta, la convocazione avviene, il fine è raggiunto, e predo non ci sia nessuno che abbia il potere di dire se la motivazione sia o meno accettabile. Io ho fatto parte di parecchi Consigli di amministrazione ed ho sempre constatato che tutte le volte che si determina un minimo legale per avere il diritto di domandare la convocazione, si specifica sempre il motivo per cui la convocazione è richiesta.

Quanto ho detto fino ad ora vale anche per l'emendamento proposto all'articolo 6 e quindi io prego la Commissione di volere approvare il disegno di legge nel testo attuale. Certo non è questo il provvedimento che noi avremmo desiderato. Infatti se avessimo seguito esclusivamente i nostri punti di vista non avremmo ac cettato gli emendamenti che il Governo ha proposto alla Camera dei deputati, data l'enorme importanza di essi, in special modo per quanto riguarda la Federconsorzi. Noi abbiamo accettato quegli emendamenti per cercare di accelerare l'iter legislativo del provvedimento; ora, se fossero accettati gli emendamenti proposti dall'onorevole relatore, sarebbe frustrato lo scopo che ci aveva spinto a non fare una ferma opposizione agli emendamenti proposti dal Governo alla Camera dei deputati.

DE BOSIO. Questo disegno di legge fissa una disciplina giusta ed opportuna per un dato genere di servizi di cui i facchini hanno diritto di reclamare l'esclusività. Per quanto si riferisce alle modifiche proposte dall'onorevole relatore, riconosco la necessità di perfezionare il testo del disegno di legge: non si tratta di modifiche formali, come ha testè sostenuto il senatore Fiore, bensì di modifiche sostanziali.

Il primo di questi emendamenti completa le disposizioni dell'articolo 1: è vero che esiste una legge generale, che disciplina i servizi di facchinaggio, ma noi stiamo esaminando una legge speciale ed è noto che le leggi speciali derogano a quelle generali. Se non si chiarisce, all'articolo 1, il problema che l'emendamento dell'onorevole relatore ha posto in evidenza, non c'è dubbio che sorgeranno questioni fra i facchini liberi e le imprese che hanno i propri facchini. Se la legge desse alle Associazioni dei facchini liberi il diritto di escludere dalle prestazioni del genere anche i dipendenti statali e quelli delle aziende private in determinate circostanze, si provocherebbe una regolamentazione della materia incerta e diversa da quelle che si intende stabilire. Non si tratta quindi di questioni di apprezzamento o di forma, ma di sostanza. Noi, come voi, desideriamo che questa legge possa entrare in vigore al più presto; il rinviarla alla Camera importerà la perdita di un mese al massimo, ma con l'emendamento si darà ai facchini liberi uno strumento più perfetto di quello sottoposto al nostro esame. Mi dichiaro, pertanto, favorevole all'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole relatore all'articolo 1.

Per quanto poi riguarda il numero dei componenti della Commissione centrale per ottenerne la convocazione, già l'altra volta accennai che il numero di tre mi sembrava piuttosto limitato.

Secondo me ha una certa importanza il numero dei membri, per non consentire ad una sola Associazione di convocare il Consiglio per un qualsiasi motivo anche secondario. Indispensabile è, invece, la motivazione precisa, per la convocazione, affinchè si sappia fin dal primo momento quale è l'ordine del giorno sul quale si dovrà discutere.

All'articolo 9 mi riservo di fare una proposta diretta a chiarire che cosa si intenda per lavoratori associati; di Associazioni infatti ce ne sono di vario genere.

Con gli emendamenti opportunamente prospettati dall'onorevole relatore e con questo eventuale emendamento all'articolo 9, io dichiaro di essere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

SPALLICCI. Comprendo benissimo lo spirito che informa questo disegno di legge, quello cioè di dare una disciplina ed una continuità di lavoro alla categoria così detta dei facchini,

37a SEDUTA (3 marzo 1955)

in modo che questi siano considerati quasi alla stessa stregua di professionisti.

Debbo notare, però, che in sostanza, il disegno di legge si interessa di questa determinata categoria di lavoratori esclusivamente sotto il profilo economico, e non guarda ad altro che a questo. Le attitudini fisiche e morali non sono contemplate affatto. All'articolo 6, comma b), per esempio è detto: « determinare, in base alle possibilità normali delle singole sfere di attività, il numero dei facchini che possono esercitare l'attività di libero facchinaggio nel territorio di ciascun Comune ecc. »; non si fa menzione, quindi, nè delle attitudini fisiche nè delle qualità morali.

Ora, tra le varie Commissioni di interessati che sono venute a conferire un po' con tutti i senatori, ho sentito qualcuno che ha detto: noi ci preoccupiamo anche che nelle nostre file non ci siano, per esempio, dei violenti, dei condannati, dei beoni, ecc.

Ma, quello che a me preoccupa dal lato medico, è questo: possibile, per esempio, che uno che abbia una insufficienza aortica possa essere ammesso a fare il facchino solo perchè dice di volerlo fare? Ci sarà pure una visita medica, come si addice a tutte le professioni ed i mestieri! Si rilascerà pure un certificato di sana e robusta costituzione fisica; ed esso non deve essere rilasciato a cuor leggero, come purtroppo tanti medici fanno, ma esaminando veramente se il fisico del candidato possa effettivamente sopportare le fatiche cui deve andare incontro.

All'articolo 7, si dice che, in certe particolari circostanze, bisogna stabilire quando si tratti di lavori che richiedono particolare capacità o fiducia; pertanto si intende che, ad un certo momento, anche il riferimento alle condizioni fisiche ed alle qualità morali c'è

Comunque mi riservo di presentare in sede di esame degli articoli un emendamento a questo proposito.

ANGELINI, relatore. Forse è opportuno tener presente che non sono le Commissioni provinciali che abilitano al mestiere di facchino; esse determinano soltanto il numero dei facchini che possono lavorare in un determinato ambito territoriale, ma debbono scegliere tra quei nominativi che sono abilitati dalla Pubbli-

ca Sicurezza, dalla Questura. Una vecchia legge, infatti, regola i lavori dei facchini liberi, per i quali è prescritta l'iscrizione di cui all'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931. Ritengo, pertanto, che questa selezione venga già effettuata in tale sede.

GRAVA. Vorrei innanzitutto precisare che si tratta — ed è forse la prima volta — di dare una regolamentazione legislativa a quello che è il lavoro dei facchini liberi, perchè tutte le altre varie Associazioni o cooperative hanno già un loro preciso regolamento. Pertanto, se vogliamo introdurre degli emendamenti a questo disegno di legge, bisogna tuttavia tener presente che è la prima volta che viene data per legge questa regolamentazione. Se nelle disposizioni del presente disegno di legge fossero state comprese tutte le cooperative di facchinaggio, avrei introdotto un emendamento anch'io, perchè, ad esempio, a mio avviso non è giusto che, in base all'articolo 9, ai facchini liberi singoli o associati che compiano delle inosservanze ai propri doveri venga ritirata la patente, la quale invece non viene ritirata a coloro che fanno parte di altre cooperative o carovane, e che possono commettere delle infrazioni ancora più gravi.

In genere le operazioni di facchinaggio sono regolate con norme di legge o di regolamento, — più spesso di regolamento — per cui anche l'osservazione del collega Spallicci, giustissima dal punto di vista sanitario, viene a cadere, perchè è evidente che quando un facchino riceve la licenza dalla Pubblica Sicurezza, ciò significa che egli ha subìto una visita medica ed ha buona condotta, civile, politica, morale ecc. E non stiamo a vedere se qualche facchino beve alcuni bicchieri di vino: guai se non potesse farlo, ne risentirebbe la sua stessa attività!

Per quanto riguarda, poi, gli emendamenti presentati, sono molto perplesso, anche se penso che molti di essi potrebbero, anzi dovrebbero essere introdotti: per esempio quello riguardante il rappresentante della Camera di commercio nella Commissione centrale, in quanto non si capisce perchè tale rappresentante è previsto per la Commissione provinciale di cui all'articolo 3 e non per la Com-

missione centrale di cui all'articolo 2. D'altra parte considero il fatto che, introducendo qualche emendamento, il disegno di legge deve tornare all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Per quanto riguarda, poi, la convocazione della Commissione centrale, quando la richiesta di convocazione è motivata, a me non interessa il numero dei richiedenti, perchè sappiamo bene che spesso uno soltanto può avanzare una richiesta motivata e fondatissima, ma per il fatto che è solo l'assemblea non viene convocata.

Insisto sul principio della motivazione, non solo perchè la legge siciliana che è recente e fatta con molto acume prevede appunto tale motivazione, ma anche perchè si tratta di facchini e voi conoscete — absit iniuria verbis — l'invidia e la gelosia che regnano tra di essi, senza contare la scarsa cultura che hanno, per cui si può verificare, per esempio, il caso di uno che richieda la convocazione dell'assemblea perchè un collega gli ha portato via un cliente.

Tuttavia con ciò non intendo dire che bisogna senz'altro rimandare il disegno di legge alla Camera dei deputati per aggiungere la parola « motivata »; io dico soltanto che sono molto perplesso e titubante.

Sono anche d'accordo sull'emendamento tendente ad aggiungere il rappresentante della Camera di commercio nella composizione della Commissione centrale, a condizione però che si modifichi la partecipazione di altri organismi, perchè altrimenti si verrebbe a determinare un numero di 16 rappresentanti, per cui potrebbe essere resa difficile qualsiasi deliberazione.

BITOSSI. Francamente ammiro sempre i colleghi che hanno una cultura giuridica e che cercano con tutti i mezzi di trovare degli argomenti per giustificare una determinata posizione. Comunque anche io e i miei colleghi, modestamente, pur non avendo una cultura giuridica, se su ogni provvedimento volessimo trovare degli argomenti per cercare di prorogarne l'approvazione o rinviarne la discussione, potremmo trovarne a josa. Ma quando siamo riuniti con lo scopo di varare una legge, la ricerca affannosa del cavillo per spaccare in quattro un determinato capello deve essere la

sciata da parte, tenendo altresì presente che poi si cercherà di applicare quella legge con un certo buon senso.

Per esempio, a me sembra che la questione, sollevata da alcuni colleghi, della convocazione motivata sia appunto uno di questi cavilli per cercare di rinviare il disegno di legge alla Camera dei deputati e farci su una nuova discussione. Io, infatti, sfido chiunque abbia un po' di pratica di organismi amministrativi, economici e burocratici a citarmi un solo caso di un singolo o di più elementi che abbiano richiesto la convocazione di una assemblea senza motivare la loro richiesta.

Ammesso anche, in via di ipotesi, che nella legge non sia prevista la motivazione, io sono convinto che colui che richiede la convocazione motiva la sua richiesta. Del resto, la motivazione in se non porta necessariamente alla convocazione, perchè si può dare il caso di uno o anche più interessati che chiedano la convocazione, per esempio, per il piacere di prendere un caffè insieme: ora, sarebbe ridicolo che il presidente non potesse rifiutarsi di convocare l'assemblea sol perchè la richiesta è motivata, non importando se la motivazione è logica oppure no. D'altra parte, non si può nemmeno dare facoltà al presidente della Commissione di decidere sulla fondatezza o meno della motivazione, perchè ciò potrebbe dar luogo ad altri inconvenienti facilmente intuibili.

Come vedete, quindi, il problema della motivazione è un problema di lana caprina. Comunque, io posso anche accedere a questa vostra preoccupazione. Se voi ci tenete proprio alla motivazione, facciamo un ordine del giorno in cui si affermi che, in sede di interpretazione di queste disposizioni di legge, sarà da ritenere implicito che la richiesta di convocazione della Commissione debba essere motivata.

Ho dovuto constatare, passando ad altro argomento, un certo contrasto tra le affermazioni del collega Spallicci e quelle del relatore. Per mio conto, sono d'accordo con quanto ha detto il relatore, cioè che, per esercitare il mestiere di facchino in una determinata carovana, bisogna avere l'autorizzazione del Ministro dell'interno attraverso i suoi organi periferici. Infatti ho qui una copia di una circolare del Ministro dell'interno, in cui si legge:

37a SEDUTA (3 marzo 1955)

« Direzione generale della Pubblica Sicurezza - Divisione Polizia - Sezione seconda - Disciplina del lavoro di facchinaggio. — Richiamo l'attenzione delle Signorie Vostre sulla scrupolosa osservanza delle disposizioni impartite con la circolare del 22 settembre 1946 sulla disciplina del lavoro di facchinaggio. Si ricorda la opportunità che gli organi di polizia, prima di rilasciare il certificato di iscrizione di cui all'articolo 121, consultino gli Uffici del lavoro, ecc. ». Ciò vuol dire che la Polizia interviene con sue circolari a disciplinare i lavori di facchinaggio, e quindi la preoccupazione avanzata dal collega Spallicci cade, perchè il facchino è esaminato sotto tutti i punti di vista dagli uffici di Questura prima di ricevere l'autorizzazione ad entrare in una determinata cooperativa o carovana per esplicare la sua funzione.

Ho detto che ho notato un certo contrasto, perchè, mentre il collega Spallicci voleva che per diventare facchino un individuo venisse sottoposto ad un esame non solo medico, ma anche morale, tanto da escludere dal lavoro uno che beve un bicchiere di vino in più o che magari ha riportato una minima condanna, il collega Angelini con il suo emendamento vuole aprire le porte a tutti. Quindi, mentre da un lato si vuole impedire che uno eserciti l'umile mansione di facchino, dall'altra — se si interpreta in un determinato modo l'emendamento Angelini - si vuole svuotare completamente la legge, a meno che non si ritenga giusto quanto ha detto il collega Fiore in merito alle disposizioni intervenute località per località, attività per attività, per regolare in un certo qual modo la mansione del facchinaggio.

Io mi richiamo all'emendamento presentato dal Sottosegretario Pugliese alla Camera dei deputati, perchè questo problema di fondo fu affrontato dal Governo in quella sede; e il Governo allora si trovò in questa alternativa: o presentare un emendamento sul tipo di quello Angelini, cioè dare ampia libertà ai datori di lavoro di poter usufruire dei facchini senza che ci fosse una convenzione o un obbligo ...

SABATINI, Sottosegretarno di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Si dice che debbono avere rapporto normale di lavoro.

BITOSSI. Onorevole Sottosegretario, lei che è un egregio sindacalista, vorrei che si trovasse, per esempio, in un mercato ortofrutticolo periferico, dove arriva il produttore dalla campagna, il quale, per scaricare dei sacchi di patate, ha con lui un operaio. Si presenta il facchino e gli dice: spetta a me scaricare; ma il produttore risponde di no, perchè ha un suo dipendente per farlo. Come si fa a vedere, in mezzo a quel mercato la mattina, se quel dipendente ha un rapporto regolare di lavoro? A parte ciò, il più delle volte sarebbe fonte di litigio, si aprirebbe la possibilità di incanalare una quantità di elementi ad esplicare un lavoro che invece è regolato per legge.

Perchè i facchini vogliono questa regolamentazione? Perchè disgraziatamente siamo in un Paese ove vi sono due milioni di disoccupati, e chiunque abbia una certa prestanza fisica si presta volentieri a portare un sacco sulle spalle per guadagnare qualcosa. E siccome la fame e la miseria abbondano, andrebbe a finire che coloro che sono veramente dei facchini, che hanno scelto questo mestiere e che sono stati autorizzati ad esercitarlo in base alla legge del 22 settembre 1946, non avrebbero più possibilità di lavorare, mentre tutti coloro che sono disoccupati ed alla ricerca di un qualsiasi lavoro pur di vivere, troverebbero senz'altro di che lavorare, applicando tariffe minori o vendendosi al migliore offerente.

Come dicevo, quindi, il Governo si trova in questa condizione: o aprire questa possibilità, cioè rendere inutile l'esistenza di carovane di facchini, di specializzati in facchinaggio i quali si troverebbero nell'impossibilità di creare una categoria avente una determinta qualifica e il diritto ad un certo numero di ore di lavoro; oppure regolamentare tutta questa materia. E siccome il Ministro del lavoro, e per esso il Sottosegretario Pugliese, non ha ritenuto di aprire questa porta, presentò un emendamento che poi fu accettato da tutti, il quale dice: « Le norme di cui al precedente comma non si applicano per le operazioni di facchinaggio inerenti al grano di ammasso della gestione statale, nonchè per quelle che si eseguono nell'àmbito dei porti ed areoporti, delle dogane, dei mercati all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, delle stazioni delle ferrovie dello Stato per il trasporto di bagagli e colli a mano, ecc. ».

37^a SEDUTA (3 marzo 1955)

A questo riguardo c'è stata una lite, durata per anni ed anni, in quanto i Consorzi agrari volevano scaricare il grano per conto loro, con i loro dipendenti, mentre i facchini volevano scaricarlo essi; e si noti che il grano che viene dall'estero è scaricato appunto da queste compagnie di facchini, mentre quello che va ai Consorzi agrari no. Comunque è stata regolata questa materia, e giustamente il collega Fiore diceva che la lite è stata risolta in senso negativo per queste carovane di facchini.

Anche nei porti, del resto, ci sono compagnie di facchini, e noi conosciamo, ad esempio, l'agitazione che è in corso a Genova.

SABATINI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Ma lei conosce anche certe forme di abusi che si sono verificati proprio a Genova.

BITOSSI. Io non voglio entrare nel merito della questione. C'è una lotta, a Genova, per questo problema, che dura ormai da 45 giorni, perchè si vorrebbe togliere ai lavoratori un diritto che essi hanno acquisito da 50 anni a questa parte e che hanno mantenuto anche durante il periodo fascista: oggi, in clima democratico, si vorrebbe negare questo diritto.

Sappiamo, inoltre, che proprio al mercato ortofrutticolo di Roma ci sono degli addetti speciali, disciplinati da un regolamento interno riconosciuto dalla Pubblica Sicurezza, che esplicano l'attività di facchini, per cui gli estranei non possono nemmeno entrare, mentre nel caso previsto dall'emendamento Angelini, anche nel mercato all'ingrosso potrebbe andare il privato, venendo ad eludere, così, le stesse disposizioni interne.

Con l'emendamento proposto dall'onorevole relatore, se io ho un cameriere alle mie dipendenze, per esempio, dovrei pretendere che, in caso che prendessi l'aereo, egli mi potesse portare i bagagli fino all'apparecchio, il che non è permesso per la legislazione vigente. Con l'approvazione dell'emendamento propostoci, il primo disoccupato che avesse voglia di leticare col facchino autorizzato, affermando di essere un dipendente di chi è in arrivo, per esempio in una stazione, potrebbe sostituirsi al facchino stesso; e non continuo gli esempi.

11 Sottosegretario onorevole Pugliese, di fronte alla prospettiva di aprire completamente le porte in modo che tutti possano andare a lavorare come facchini senza nessuna regolamentazione o alla prospettiva di regolamentare la materia in modo preciso, tenendo conto delle località dove sussiste già una regola per il facchinaggio, ha preferito la seconda alternativa e quindi ha presentato il suo emendamento accettato da tutti. Io perciò non vedo perchè oggi si debba approvare un emendamento che, se interpretato in senso estensivo, può svuotare il contenuto della legge; e noi sappiamo bene che quando non facciamo delle leggi che abbiano un significato preciso, le interpretazioni date sono tante e tali da danneggiare i lavoratori.

D'altra parte, mi si permetta ancora un esempio: se io ho da rilevare un carico di merci, per cui mi saranno necessari tre giorni di lavoro, nulla mi vieta di assumere due o tre dipendenti per poi licenziarli dopo tre giorni. Ora noi stiamo lottando contro i contratti a termine e vogliamo che sia precisato il contenuto dell'articolo del Codice civile che regola appunto i contratti a termine ed in questo troviamo una certa ostilità anche da parte del Governo oltre che della Confindustria. L'articolo — mi sembra — 2097 del Codice civile stabilisce chiaramente che un datore di lavoro può assumere per un tempo limitato, con un salario determinato caso per caso, un dipendente. Ed allora chi vieta di assumere due, tre, dieci dipendenti per il periodo in cui è necessaria la loro opera, salvo poi a licenziarli appena terminata la loro prestazione? A questa mia argomentazione non può certo opporsi lei. onorevole Sottosegretario, che ha scritto un articolo su « Il Popolo » in cui afferma che il datore di lavoro ha diritto di assumere e licenziare quando vuole.

Quindi è pacifico che non si lascerebbe alcuna garanzia per i lavoratori titolati come facchini, se approvassimo l'emendamento del senatore Angelini. Io sono convinto che il senatore Angelini crede di difendere meglio gli interessi della categoria proponendo il suo emendamento, ma 10 vi prego di considerare bene la questione e di ascoltare anche quello che dicono i facchini stessi.

37a SEDUTA (3 marzo 1955)

Per quanto riguarda l'altro problema dell'aumento del numero dei componenti delle Commissioni per le convocazioni, noi ci troviamo a difendere la posizione del Governo e cioè l'emendamento proposto dal Sottosegretario per il lavoro e la previdenza sociale, onorevole Pugliese, che noi abbiamo approvato. Il resoconto stenografico della seduta della Camera dice: « Il rappresentante del Governo propone che al paragrafo f) le parole "uno degli interessati" vengano sostituite con le altre "una delle parti". Questo emendamento è approvato. Lo stesso rappresentante del Governo propone infine che, all'ultimo comma dell'articolo, alla dizione "su richiesta di almeno uno dei suoi membri" venga sostituita l'altra "su richiesta di almeno due dei suoi membri". Anche questo emendamento è approvato ». Ora venite a proporci che i due membri diventino cinque. Ma perchè si vuole rinviare ancora l'approvazione definitiva del disegno di legge? Gli emendamenti proposti dall'onorevole relatore, a mio parere, possono essere tranquillamente ritirati senza che il testo del disegno di legge ne abbia detrimento in alcun modo. Approviamo il disegno di legge così com'è; lasciate, onorevoli colleghi, che una volta tanto dica anche io quello che voi della maggioranza continuamente dite e cioè che le leggi sono quelle che sono, hanno tutte i propri difetti e quando sorgeranno gli inconvenienti che qualcuno di noi prevede, la legge sarà modificata Il tempo sarà il giudice che valuterà se la legge è stata fatta bene o meno. I facchini attendono. Mi risulta che voi avete parlato con alcune Commissioni di facchini; io vi confesso che non ho parlato con nessuno, malgrado che sia stato invitato a conferire parecchie volte poichè i componenti le Commissioni volevano parlare con me; anche ora qui in Senato vi sono delle Commissioni di facchini che attendono. Questo problema va risolto il più sollecitamente possibile nell'interesse di questa categoria e, siccome siamo tutti d'accordo sullo spirito e sul complesso della regolamentazione, procediamo con la massima rapidità all'approvazione del disegno di legge.

SABATINI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Al Governo sembra che l'emendamento proposto dall'onorevole relatore sia chiarificatore perchè il secondo

comma dell'articolo 1 si riferisce, per esempio. ai mercati all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, ma non prevede cosa può avvenire nei mercati rionali dove l'agricoltore ha diritto di vendere direttamente la propria merce e dove l'agricoltore stesso può condurre con sè un bracciante alle sue dipendenze per lo scarico e carico dei prodotti. Alla stregua del testo attuale del disegno di legge questo non può essere fatto, mentre potrebba essere permesso se questa possibilità fosse condizionata ad un rapporto stabile di impiego. Il rapporto di impiego non si instaura da un giorno all'altro poichè ci sono problemi di ritenute, di indennità di licenziamento. Quindi mi sembra che l'emendamento proposto dal senatore Angelini sia chiarificatore mentre la formulazione attuale del testo del disegno di legge può dar luogo ad una infinità di discussioni.

Avrei altre osservazioni da fare ma, poichè esse possono essere subordinate all'accoglimento o meno dell'emendamento di cui ho detto, mi riservo di intervenire in seguito.

ANGELINI, relatore. Anzitutto mi rincresce che siano state fatte certe affermazioni dal senatore Fiore e velatamente, anche dal senatore Bitossi nel senso che noi vorremmo insabbiare questo disegno di legge. Per ciò che mi riguarda personalmente, io sono favorevolissimo ad esso. Questo problema è a me ben noto, sia perchè nella mia Provincia io ho organizzato personalmente tutte le carovane dei facchini, sia perchè ho vissuto esattamente 31 anni negli scali ferroviari ed avendo fatto servizio in tanti scali — mi basti dire che durante il fascismo ho cambiato residenza oltre venti volte — ho una ben lunga esperienza.

Tra le Commissioni che ho ricevuto, ieri stesso ho ricevuto una delegazione di Latina che non so a quale organizzazione sindacale aderisca perchè non chiedo mai a nessuno che tessera abbia. Questa Commissione di facchini mi faceva giustamente osservare quanto segue: si tratta di quattordici componenti di una carovana di facchini che fino a poco tempo fa se la cavava discretamente ricevendo il lavoro prevalentemente da un silos della Federconsorzi per il quale caricava e scaricava il grano. Ora invece la Federconsorzi si rivolge all'Ufficio provinciale del

37a SEDUTA (3 marzo 1955)

lavoro ed assume gli operai che essa crede per il carico e lo scarico, mentre i facchini della carovana tirano la cinghia, come si suol dire. Il mio emendamento tende appunto non ad andare contro gli interessi delle carovane ma ad assicurare a queste il lavoro escludendo gli abusi come quello che avviene a Latina. Avviene anche che, determinandosi una maggiore necessità di lavoro, delle carovane che sono composte di pochi elementi assumono altri lavoratori, diventandone poi le sfruttatrici.

FIORE. Ma c'è la categoria degli occasionali.

ANGELINI, relatore. Io dichiaro ancora una volta che questo mio emendamento tende proprio a favorire i facchini. Negli scali ferroviari c'è l'Agenzia dei trasporti, riconosciuta dalle Ferrovie dello Stato, che ha i suoi uomini disciplinati attraverso un contratto di lavoro tra l'Amministrazione ferroviaria e questa Agenzia, la quale ha il compito di fare determinati lavori che vengono ad esserle commessi. Oltre a questa Agenzia vi sono altre carovane di facchini. Ora, in molti scali ferroviari avviene quello che accade a Latina, e cioè che le carovane non lavorano perchè gli imprenditori si portano dietro il proprio personale. Ora noi diciamo che si portino pure il proprio persohale, ma che assumano questo personale in modo stabile e continuativo per quel determinato lavoro e ciò per fare in modo cha i facchini delle carovane invece di aspettare inutilmente il lavoro alla stazione abbiano modo di essere assunti da chi ha necessità della loro opera ed abbiano assicurato il pane quotidiano. La legge sottoposta al nostro esame tende avnunto a mettere il facchino in condizione di poter... sbarcare il lunario. Sappiamo tutti che avvengono dei fatti incresciosi, dei litigi per la necessità in cui si trovano i facchini di assicurarsi con il loro lavoro il pane giornaliero; ed il mio emendamento, nelle mie intenzioni e nella sua formulazione, è diretto proprio a garantire il lavoro alle carovane ed ai facchini liberi.

Questa legge sostanzialmente è una delega che noi diamo ai Prefetti, badate bene, non ad un istituto soltanto ma ai 92 Prefetti d'Italia, i quali sono autorizzati in pratica a legiferare con i loro decreti su materie importantissime come gli orari, le norme di regolamentazione, tutto ciò insomma che riguarda il complesso del lavoro di facchinaggio. Perciò è necessario che il testo della legge sia chiaro affinchè non sussistano dubbi ed incertezze. Proprio perchè ho conferito con le Commissioni di facchini che sono venute qui in Senato, sono convinto dell'utilità del mio emendamento e sono costretto a mantenerlo.

Passo ora alla questione della motivazione della richiesta di convocazione delle Commissioni previste dal disegno di legge.

Sulla questione del numero potrei anche discutere, ma sulla motivazione no. Che convocazione si può fare senza motivazione? Io vorrei sapere che cosa si direbbe se il nostro Presidente ci convocasse senza ordine del giorno La motivazione indubbiamente ci vuole.

Ripeto che sono favorevole al disegno di legge, ma debbo insistere nel mio emendamento all'articolo 1, non per aprire la strada a tutti gli altri emendamenti, ma per chiudere la porta a coloro che non hanno il diritto di intervenre nelle operazioni di facchinaggio.

BITOSSI Poichè il senatore Angelini ha presentato questa mattina il suo emendamento, io non ne ho potuto studiare tutti i riflessi. Quindi anche per verificare se l'interpretazione data dal senatore Angelini è giusta, nel senso che serve ad evitare ogni sfruttamento — nel qual caso non potrei che essere d'accordo — propongo che il Presidente rinvii il seguito della discussione ad un'altra seduta, considerando chiusa la discussione generale.

ANGELINI, relatore. Non ho alcuna difficoltà ad accettare questa proposta di rinvio. L'intendimento che si vuol raggiungere col mio emendamento è quello che ho indicato, ma eventualmente si può anche trovare un'altra formula.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, penso che possa accogliersi la proposta di rinvio presentata dal senatore Bitossi, alla quale ha aderito il relatore.

Dichiaro quindi chiusa la discussione generale, rinviando la discussione degli articoli alla prossima seduta.

37^a SEDUTA (3 marzo 1955)

Ripresa della discussione e approvazione del disegno di legge: « Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per la indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione » (935).

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione del disegno di legge n. 935, sul quale il relatore, senatore Zane, proponeva due emendamenti, al titolo e all'articolo 1 del disegno di legge.

ZANE, relatore. Ritiro la proposta di modifica del titolo, giacchè il termine usato nel disegno di legge con la parola « proroga » si accorda col testo modificato dell'articolo 1 e con l'articolo 2 che dispone che la legge abbia effetto dal 1 novembre 1954, termine fissato dalla precedente proroga.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora alla discussione degliarticoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È riaperto fino al 30 giugno 1955 il termine stabilito con la legge 27 dicembre 1953, n. 961, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione, previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo.

Il relatore propone un emendamento tendente a sostituire alle parole: «È riaperto fino al 30 giugno 1955 il termine stabilito con la legge 27 dicembre 1953, n. 961 » le altre: «È prorogato, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il termine stabilito dalla legge 27 dicembre 1953, n. 961 ».

DE BOSIO. Dichiaro di aderire a questa formulazione, che è necessaria in relazione anche al disposto dell'articolo 2, e ritiro la mia proposta di emendamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(E approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 come risulta dall'emendamento testè approvato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° novembre 1954.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione della proposta d'iniziativa dei deputati Buttè e Calvi: « Inchiesta parlamentare sulle condizioni dei lavoratori in Italia » (Doc. LXXXVI) (Approvata dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di iniziativa dei deputati Buttè e Calvi: « Inchiesta parlamentare sulle condizioni dei lavoratori in Italia » (Doc. LXXXVI), già approvata dalla Camera dei deputati.

Riferisco brevemente su questa proposta. Non ho che da richiamare alla Commissione la mia relazione su analoga proposta di inchiesta parlamentare presentata dai colleghi Roveda ed altri.

Ricordo che c'erano due iniziative parlamentari, una al Senato e una alla Camera. Noi abbiamo esaminato quella d'iniziativa dei senatori Roveda ed altri in sede referente,

37a SEDUTA (3 marzo 1955)

mentre la Camera esaminava in sede legislativa quella d'iniziativa dei deputati Buttè e Calvi. Nel frattempo è intervenuto un accordo tra i Presidenti dei due rami del Parlamento. I proponenti Buttè e Calvi hanno modificato la loro proposta prevedenco una Commissione comprendente deputati e senatori Questa proposta, ulteriormente modificata all'articolo 4, là dove si prevede il termine entro il quale la Commissione dovrà espletare il suo lavoro, è stata approvata dalla Camera nella seduta del 28 gennaio 1955.

Io non ho che da raccomandare alla Commissione che si approvi questa proposta nel testo già approvato dalla Camera.

Vorrei pero fare un ultimo rilievo.

Mentre la proposta ha trovato in sede parlamentare un consenso quasi unanime (380 voti favorevoli contro 33 contrari), bisogna riconoscere che fuori del Parlamento essa è stata accolta con diffidenza e, in taluni ambienti facilmente individuabili, con preconcetta ostilità.

Quaicne organo di stampa, travisando l'iniziativa, ha voluto intravedere in essa un atto di sfiducia verso alcuni organi del Potere esecutivo e particolarmente verso gli Ispettorati del lavoro (si è scritto persino che con questa inchiesta è lo Stato che viene sottoposto a inchiesta). Altri, nel vasto settore padronale, che mal sopporta « ingerenze estranee » nell'azienda, di cui si considera padrone ed arbitro assoluto, ha ravvisato nell'inchiesta una iniziativa demagogica destinata a turbare gli ambienti di lavoro.

Quanto siano interessate e faziose codeste interpretazioni non starò a dire.

Noi pensiamo invece che l'inchiesta si rivelerà uno strumento fruttuoso e destinato proprio ad agevolare il difficile compito degli organi di vigilanza e di tutela del lavoro e dei lavoratori, e specialmente di quegli Ispettorati del lavoro che hanno il compito di far rispettare la legislazione sociale nelle fabbriche.

Essa non vuole diventare affatto un processo indiscriminato e preconcetto al nostro mondo imprenditoriale e non può quindi preoccupare se non quegli imprenditori che hanno qualche cosa da nascondere, perchè per gli altri essa non potrà che giovare in definitiva, se contribuirà ad instaurare migliori condizioni di lavoro nelle fabbriche.

L'iniziativa, infatti, vuole essere ed è un'appello fiducioso ai lavoratori e agli stessi imprenditori perchè collaborino con la Commissione d'inchiesta alla determinazione delle condizioni reali in cui si svolge il lavoro nelle fabbriche, e si possano insieme delineare i modi e i mezzi più efficaci per un generale miglioramento di cui si avvantaggeranno tutti i lavoratori, gli imprenditori, l'economia nazionale. Ma, perchè ciò avvenga, occorre che la Commissione di inchiesta possa svolgere pienamente e liberamente il suo compito, promuovendo una serena e obiettiva indagine nell'interesse superiore e generale, sicchè non siano frapposti ostacoli alla sua attività nè da parte di imprenditori o dirigenti egoisti e retrivi, nè da parte di demagoghi e sobillatori.

Ho voluto fare questa precisazione anche perchè l'interpretazione che diamo a questa iniziativa non possa essere ulteriormente deformata.

SABATINI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Vorrei esprimere proprio l'augurio che questa inchiesta possa essere fatta con il massimo senso di collaborazione, per rendere efficienti gli organi esecutivi dell'apparato ministeriale.

Mi preoccupo di un fatto, che non si possa partire da questa inchiesta per creare delle difficoltà in ordine all'Ispettorato del lavoro che, secondo me, è degno della massima considerazione. Se c'è qualche deficienza nell'Ispettorato del lavoro, dipende dall'organico. Infatti si sono moltiplicate le leggi sul lavoro ed io, che ho il compito di seguire questo settore del Ministero, posso dire con quale difficoltà si tiene dietro a tutte le esigenze a causa della scarsità di organici. Non vorrei quindi che questa inchiesta fosse condotta con lo spirito di mettere in causa un settore dell'Amministrazione che ha un compito assai ingrato ed una attrezzatura insufficiente.

Se posso esprimere un desiderio, è che si esamini come, in ordine all'accrescersi delle leggi sociali, si possa trovare il modo di allargare questi organici per rendere la nostra organizzazione amministrativa più adatta alle attuali esigenze.

37a SEDUTA (3 marzo 1955)

PRESIDENTE, relatore. Per raccogliere il voto espresso dal rappresentante del Governo, vorrei far presente che, con decreto 20 settembre 1954, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ritenutane l'opportunità nella imminenza della definizione della entrata in vigore delle nuove norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ha istituito — presso il Ministero del lavoro — una Commissione di studio sulle condizioni di sicurezza del lavoro nelle aziende italiane.

La Commissione, presieduta dal Ministro e della quale fanno parte, oltre a vari funzionari del Ministero e dell'Ispettorato, il Presidente e il Direttore generale dell'I.N.A.I.L. e il Presidente e il Segretario generale dell'E.N.P.I., comprende anche tre rappresentanti dei lavoratori e tre dei datori di lavoro, nonchè tre esperti dei problemi dell'igiene e della sicurezza del lavoro. Si tratta quindi di Commissione altamente qualificata. Formulo quindi il voto che la Commissione di inchiesta parlamentare coordini il proprio lavoro con quello che sta già svolgendo la Commissione ministeriale.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta con i seguenti compiti:

a) condurre un'approfondita ed esauriente indagine sulle condizioni dei lavoratori delle aziende in ordine:

1º all'applicazione delle norme igieniche e delle leggi sociali, contro gli infortuni e le malattie professionali, per la difesa della maternità e dell'infanzia, per l'assicurazione vecchiaia, tubercolosi, malattie comuni e le provvidenze negli eventi contemplati nelle leggi sopra richiamate;

2º al rispetto dei contratti e degli accordi sindacali normativi ed economici stipulati, nonchè al trattamento dei lavoratori ancora non tutelati dai contratti collettivi;

3º alle condizioni morali e ai « rapporti umani » nei luoghi di lavoro;

4º alle provvidenze sussidiarie ed integrative in atto nelle aziende;

b) suggerire al Parlamento e al Governo provvedimenti atti a migliorare e perfezionare il sistema protettivo del lavoratore e la sua rigorosa applicazione.

(È approvato).

Art. 2.

La Commissione è composta di quindici leputati e quindici senatori nominati rispettivamente dai Presidenti della Camera e del Senato, ed è presidenti da un parlamentare scelto dai Presidenti stessi al di fuori dei componenti la Commissione.

(È approvato).

Art. 3.

Per l'esecuzione del suo mandato la Commissione ha tutti i poteri di cui all'articolo 82 della Costituzione. Essa può chiamare esperti anche estranei all'Amministrazione dello Stato.

(È approvato).

Art. 4.

La relazione della Commissione verrà presentata alle Camere entro sei mesi dalla data di costituzione della Commissione stessa.

(È approvato).

Art. 5.

Le spese per il funzionamento della Commissione saranno a carico dei bilanci della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

(È approvato).

Metto ai voti la proposta nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

La seduta termina alle ore 12,45.

Dott. Mario Caroni
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.